



Emergenza epidemiologica da COVID-19 – sedute del Consiglio comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari in videoconferenza – disposizioni del Presidente del consiglio comunale

Oggetto: misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art.73 del dlgs. 17/03/2020, n.18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed in particolare il primo comma dell’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), il quale testualmente recita:

“1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che questa Amministrazione non è dotata di un regolamento che disciplina le sedute di consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

Ritenuto di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del consiglio comunale, conferenza dei Capigruppo e Commissioni consiliari, per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

Visto l’art. 23–ter del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);

DISPONE QUANTO SEGUE

In permanenza dell'emergenza COVID-19, il Consiglio comunale, la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni consiliari, a partire dalla seduta successiva alla data del presente provvedimento, si riuniranno esclusivamente in videoconferenza secondo le modalità di seguito specificate:



1. Le sedute in videoconferenza prevedono che: I Consiglieri comunali, il Sindaco e i componenti della Giunta, il Segretario Generale e/o il suo vicario con lo staff di segreteria, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala consiliare o dal luogo fissato per la seduta, in modalità sincrona e simultanea.
2. Le adunanze in videoconferenza del Consiglio Comunale, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari si svolgono utilizzando piattaforme telematiche che l'Ente dispone e che permettono la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione degli stessi e permettendo loro la discussione e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. È necessario quindi che tutti i Consiglieri comunali, il Sindaco, i componenti della Giunta e il Segretario generale e lo staff dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza. I Consiglieri si dovranno avvalere di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone e relativa connessione ad internet.
3. La trasmissione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità consuete già utilizzate prima dell'emergenza COVID-19.
4. E' consentito ai Consiglieri e agli altri partecipanti alla seduta di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere; di tale verifica sono responsabili il Presidente ed il Segretario generale del Comune, nel caso si tratti di seduta del Consiglio comunale, e i Presidenti ed i segretari verbalizzanti negli altri casi.
5. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, ma deve necessariamente indicare che le sedute si svolgeranno in modalità videoconferenza.
6. I Consiglieri comunali e il Sindaco rispondono all'appello nominale. Il Presidente della seduta, anche per mezzo dei segretari verbalizzanti, deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
7. Le sedute in videoconferenza del Consiglio comunale, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari sono da ritenersi svolte presso la residenza comunale.
8. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.
Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tal caso dal Regolamento sull'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.



9. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto dei Consiglieri e del Sindaco deve avvenire in modo palese, per appello nominale. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

10. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, si può trasformare, se possibile, il collegamento in sola audioconferenza e procedere alla votazione, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito al comma 10 circa le espressioni di voto.

11. Ai fini della verbalizzazione della seduta del Consiglio comunale, lo staff di segreteria registra anche la seduta in videoconferenza mediante la specifica applicazione della quale dispone la piattaforma utilizzata. La registrazione della seduta deve essere conservata agli atti dell'Ente. Nel verbale delle riunioni in videoconferenza devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta, della votazione o che abbiano reso impossibile o incompleta la registrazione.

12. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in streaming, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento.

13. La pubblicità e registrazione delle sedute del consiglio comunale può essere sospesa, ovvero procedendo solo in video conferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario Generale e lo Staff di segreteria, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere della riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;

14. La presentazione dei documenti ammessi, ai sensi del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, può essere sostituita dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla segreteria dell'amministrazione prima dell'apertura del consiglio comunale (almeno 24 ore prima del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del consiglio comunale);

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alla vigente normativa, allo Statuto e al Regolamento sull'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

La presente disposizione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale, inviata ai consiglieri, al Sindaco, agli assessori, al Segretario Generale e suo Staff, ai dirigenti, alla Prefettura territoriale di Perugia.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Stefano Ceccarelli